



Roma, 9/8/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 20222000009204/A.G.
Oggetto: Ministero della Salute: Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario

Circolare n. 13875

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti nel settore veterinario
in vista della prossima introduzione della REV per gli stupefacenti inclusi
nelle sezioni B, C, D ed E della tabella medicinali di cui al DPR 309/1990

Il Ministero della Salute, con circolare [0019051-05/08/2022-DGSAF-MDS-P del 05/08/2022](#), ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione dei medicinali stupefacenti nel settore veterinario in vista della prossima emanazione del decreto legislativo (*Prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo*) di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo (cfr circolare federale n. [12966 del 27.4.2021](#)).

Come chiarito dal Dicastero, ad integrazione e modifica di quanto indicato nella nota dell'11.1.2019 relativa all'esclusione della Ricetta Elettronica Veterinaria per i medicinali stupefacenti (cfr circolari federali n. [11322 del 14.1.2019](#) e n. [11528 del 17.5.2019](#)), il suddetto decreto legislativo introdurrà:

- la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per **i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR 309/90**

- la possibilità di effettuare attraverso il sistema della ricetta veterinaria elettronica le **richieste di approvvigionamento** - da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari - **di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C** (articolo 42 del D.P.R. 309/90) e **le prescrizioni per scorta** (struttura non zootecnica e propria) **per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.**
- la dematerializzazione delle prescrizioni veterinarie di **preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.**

In proposito il Ministero ha precisato che

- **continuano ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica** veterinaria i medicinali compresi nella tabella dei **medicinali sezione A**, che prevedono l'apposito ricettario ("a ricalco") di cui al D.M. 10.3.2006;
- relativamente agli adempimenti da parte del medico veterinario, la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta elettronica) e, soltanto nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. il Ministero ne raccomanda la stampa, l'apposizione del timbro e della firma da parte del medico veterinario. Nell'ottica della semplificazione, inoltre, la richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite posta elettronica certificata, al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso/ o della farmacia, purché la stessa sia firmata.
- relativamente, invece, ai registri di carico e scarico (art. 42 D.P.R. 309/1990) e ai registri di entrata e uscita (art. 60 D.P.R. 309/1990) la loro eventuale dematerializzazione è, al momento, soggetta a un'approfondita valutazione da parte del Dicastero;
- relativamente agli adempimenti da parte del farmacista, per le modalità di dispensazione dei medicinali a base di tali sostanze il Ministero rimanda a quanto previsto dal DPR 309/90 e dal T.U.L.L.SS.

Inoltre, come precisato dal Dicastero, resta fermo l'obbligo di alimentare il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza con i dati relativi alle dispensazioni di medicinali prescritti tramite la ricetta elettronica veterinaria/riciesta di approvvigionamento dematerializzata come previsto dal [D.M. 31 maggio 2022](#) concernente *"Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti in attuazione*

dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20-7-2022).

In particolare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 del sopra citato D.M., i farmacisti operanti presso attività di vendita al dettaglio o presso titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso autorizzati alla vendita diretta, sono tenuti a provvedere con immediatezza agli adempimenti informatici collegati all'articolo 76 del D.Lgs. 193/2006 (concernente il divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove prevista e l'obbligo di ricetta medico-veterinaria per la vendita di medicinali veterinari prescritti per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo) per consentire all'operatore e/o detentore o al medico veterinario la registrazione del trattamento nel rispetto del termine di 48 ore (previsto dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158).

In proposito si rinvia al disciplinare tecnico, riportato in allegato al citato DM 31.5.2022, contenente le [indicazioni operative per effettuare la registrazione](#) in formato elettronico dei trattamenti.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)